REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL	13 FE	BBRAIO 1985	
N5 dell' O. d. G.			
N803 Reg. deliberazioni	į		
		ormativa concernente gli i	m h o man a a £ !
			nterventi
regionali nel	. settore est	rattivo".	
L'anno millenovecento ott	antacinque il g	giorno tredici del mese di f	ebbraio
alle ore10,00., in Bari, nella	sala delle Aduna	nze del Consiglio Regionale in sedu	ıta
pubblica si è riunito il			
_	ONSIGLIO	REGIONALE	
sotto la presidenza del Sig	Prof. Luig	i Tarricone	
vice presidenti i sigg. Antoni	o Somma- Avv	. Pasquale Ciuffreda	
		Bellifemine-Avv. Giuseppe	Martollott
	<u> </u>	DOILLIE AVV. GLUSEPPE	Marterrocc
e con l'assistenza:			
		del Consiglio Dott. Renato Gu	
- del Coordinatore dell'Ufficio	Aula e Resocont	azione	
I Signori Consiglieri sono	presenti o assen	ti come segue:	
	Presenti Assenti		Presenti Assenti
1) ABBATI Giuseppe	~	26) FORTUNATO Loris	
2) AFFATATO Giuseppe	<u>0</u> x	27) LIA Cesare Augusto	
3) ANNESE Mario		28) MARROCCOLI Tommaso	L
4) APRILE Brizio Leonardo		29) MARTELLOTTA Giuseppe	<u> </u>
5) AUGELLI Raffaele		30) MONFREDI Angelo	
6) BELLIFEMINE Domenico	ч	31) MOREA Leonardo	l v
7) BELLOMO Michele	<u> </u>	32) NOTARNICOLA Vito	<u>~</u>
8) BINETTI Vincenzo	и	33) PAOLUCCI Roberto	
9) BORGIA Francesco	<u> </u>	34) PIACQUADIO Antonio	<u> </u>
10) BORTONE Giorgio	4	35) PICCIGALLO Benito	
11) CALVARIO Pasquale		OF THE WAR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
12) CAPOZZA Emanuele	- C	37) RICCIATO Antonio	<u> </u>
13) CARAMIA Giuseppina	<u> </u>	38) RIZZO Marcello	
14) CARELLA Domenico		39) ROSSI Angelo	1
15) CASSANO Michele	h	40) SALA Paolo	<u></u>
16) CASTELLANETA Giuseppe		41) SILVESTRI Francesco	
17) CIUFFREDA Pasquale		42) SINISI Rachele	h
18) COLASANTO Giuseppe	l4	43) SOMMA Antonio	<u> </u>
19) COLONNA Giuseppe	<u> </u>	44) TARRICONE Luigi	\
20) CONTE Giuseppe		45) TRAVERSA Roberto	
21) CONVERTINO Cosimo		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	У
22) DELL'AQUILA Antonio	<u> </u>	47) TROCCOLI Francesco 48) VENTURA Antonio	
23) DI GIOIA Pasquale	<u>u</u>	49) VESSIA Onofrio	V
24) DI GIUSEPPE Cosimo		50) ZINGRILLO Giuseppe	
25) FITTO SALVATORE	<u> </u>	on zindnillo diuseppe	

Vice
A relazione del sig. Y Presidente, di turno, cons. Ciuffreda (si è allontanato
dall'Aula il Presidente Tarricone), il qualeiinforma l'Assemblea che quin
to argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge"Nuova
normativa concernente gli interventi regionali nel settore estrattivo".
Dà la parola al Presidente della IV Commissione consiliare per-
manente, cons. Colonna, il quale svolge la relazione.
- OMISSIS -
Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'ap-
provazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura OMISSIS -
Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avver
te l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di
legge nel suo complesso:
IL CONSIGLIO REGIONALE
Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singo
li articoli;
A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo PCI, espres-
si ed accertati per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare, così come approva, il disegno di legge "Nuova normativa
concernente gli interventi regionali nel settore estrattivo", nel testo
allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.
L'Assessore Borgia chiede che il provvedimento di che trattasi
venga dichiarato urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato di-
sposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dellosStatuto della
Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimi-
ta.
IL VICE (PRESIDENTE DEL) CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

'.to (Bellifemine-Martellotta)			
***************************************	IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO		
	F.to (Dott. Guaccero)		

,			
	•		
	`		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

LEGGE REGIONALE:

" Nuova normativa concernente gli interventi regionali nel settore estrattivo".

LANGE TO

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I

PROVVIDENZE PER LE IMPRESE ESTRATTIVE

CAPO I

FINALITA' - DESTINATARI

ART. 1

La Regione Puglia attua nel triennio 1986-1988 gli interventi di cui alla presente legge per incentivare la ricerca e la razionale coltivazione dei giacimenti:

- a) di pietra o marmo pugliese, da estrarre in blocchi, da segare in lastre e da lucidare;
- b) dei materiali di seconda categoria di cui all'art. 2, comma 2°, del R.D. 29.7.27, n° 1443 e sue successive modifiche ed integrazioni, ivi inclusa la coltivazione delle cave di tufo in sotterraneo e a cielo aperto; · Le provvidenze sono finalizzate, altresì, a promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l'attività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.

(Approvato all'unanimità)

Med. 1 - Centro Litegratico della Giunta Regionale - Ber

Le norme dei capi secondo, terzo e quarto del presente titolo si applicano: a) alle imprese che esercitano l'attività di estrazione della pietra o marmo pugliese e dei materiali di seconda categoria di cui allo art. 2, comma secondo, del R.D. n. 1443/ 27 e sue successive modifiche ed integrazioni; b) alle cooperative di produzione e lavoro ed alle compagnie di cavamonti che esercitano l'attività di estrazione della pietra o marmo pugliese e dei materiali di seconda categoria di cui all'art. 2, comma secondo, del R.D. n. 1443/27 e sue successive modifiche ed integrazioni. I soggetti di cui al precedente comma devono avere la sede legale nella Regio-

(Approvato all'unanimità)

CAPO II: INCENTIVAZIONE DELLA RICERCA DI NUOVI GIACIMENTI

ART. 3

Le spese par rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche, indagini dirette ed esami fisico-tecnici possono essere ammesse a contribu to nella misura del 50% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di £ 40 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.

Tale importo max contributivo, nella misura del 50% del complessivo ammisura del 50% del complessivo amminontare delle spese, viene elevato a f 60 milioni per quelle imprese che assicurano incrementi occupazionali rispetto al precedente eser cizio di riferimento attraverso la esibizione di un certificato dell'INPS o estratto notarile attestante il numero delle unità lavorative occupate nell'anno precedente all'inizio delle opere del nuovo programma.

I nuovi livelli occupazionali debbono essere mantenuti per l'intera durata del programma di ricercà.

(Approvato all'unanimità)

الأقس

Le imprese interessate a conseguire il contributo di cui all'art. 3 deb-bono presentare domanda al Presiden te della Giunta Regionale per il tramite dell'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato.

Alla domanda, sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell'im presa che dimostri di possedere la capacità tecnico ed economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a)-certificato di iscrizione alla
 Camera di Commercio e, per le socie
 tà regolarmente costituite, atto costitutivo e relativo statuto e, per
 le cooperative di produzione e lavoro, anche il certificato d'iscrizione nell'apposito registro prefettizio;
 - b)-certificato dell'INPS attestante il settore d'inquadramento ed il numero degli addetti per le attività in corso; impegno ad iscriversi per le nuove cave;
 - c)-relazione preliminare circa la na tura geo-litologica della zona di ri cerca:
 - ô)-ubicazione della zona interessata sulla tavoletta 1:25.000 dell'1.G.M.

e)-planimetria della zona in scala 1:2000;

f)-foglio o estratto legale di mappa con la indicazione delle particelle i nteressate;
g)-piano di massima degli studi e delle ricerche da effettuare con l'indicazione del termine entro il quale dovranno compiersi;
h)-copia dell'atto di proprietà

del suolo
o copia autentica del contratto

in affitto che assicura all'impresa la disponibilità per l'intera durata dei lavori della ricer cà (oppure coltivazione);

i)-preventivo di spesa, dettagliato
ed analitico, con i singoli costi
unitari, totali e parametrici.
La relazione di cui alla lettera
c), del comma precedente deve esse
re redatta da un professionista
iscritto nell'albo dei geologi o da

un ingegnere minerario; i documenti di cui alle lettere g) e i) possono essere redatti da tecnici competenti iscritti nei rispettivi albi profès sionali.

Sulla base della documentazione pro dotta, si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con il titolare della impresa o con un suo delegato,

Cham.

REGIONE PUBLIA

redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto degli studi e delle ri cerche, corredato eventualmente da fotografie.

(Approvato all'unanimità

Qu

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la ricerca di nuovi giacimenti.

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed alle imprese interessate.

L'impresa è tenuta ad iniziare i lavori entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente e ad ultimarli nel termine stabilito; tuttavia, l'impresa può, a suo totale rischio e pericolo, sia per quan to concerne l'accogliemnto della domanda di contributo che la eventuale misura del contributo medesimo, chiedere di essere autorizzata ad iniziare i lavori dopo il sopralluogo e prima della comunicazione di cui al comma precedente.

L'impresa deve altresì tenere a disposizione dei funzionari addetti al controllo i campioni di materiale estratto durante le perforazioni con carotaggio.

Ġ. -

Per ottenere la liquidazione del contributo, l'impresa, sotto com minatoria di decadenza, deve pre sentare, entro trenta giorni dal la data della comunicazione di ultimazione dei lavori, i seguen ti documenti:

- a)-wna detragliata relazione redatta da un geologo o da un ingegnere minerario sui risultati conseguiti, con particolare rife rimento alle condizioni litostra tigrafiche e giaciturali nonchè alle caratteristiche generale dei materiali litoidi dell'area oggetto delle ricerche ed alla esistenza e coltivabilità del giacimento;
- b)-la documentazione e le fatture, fiscalmente regolari, de
 bitamente quietanzate o con lettere liberatorie al di sopra di
 un milione di imponibile relati
 ve alle forniture eseguite da
 terzi;
- c)-la contabilità dei lavori, an che se parzialmente o integralmente in economia, redatta da un tecnico competente e contro-

Hum

Firmata dal titolare è legale rappresentante dell'impresa me desima, contenente l'indicazione dei materiali occorsi (quantità e qualità) con l'atture di acqui sto liberatona della mano d'opera impegnata (qualifica e numero di ore) a mezzo estratti notarili dei libri paga e conseguenti rice vute dei versamenti INPS, INAM ed INATL, nonchè della inridenza del le spese generali 5%—10%.

"In sede di presentazione del con suntivo di spesa deve essere alle gato altresì:

- Certificato della competente Cancelleria del Tribunale, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la Ditta è nel libero esercizio della sua attività e che non sono in atto nei suoi confronti procedure fall'imentari o di concordato, o di amministrazione controllata.

Della ultimazione dei lavori si redige

Della ultimarione dei lavori si redige processo verbale corredato da servizio fotografico.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo PCT)

of El

ART C

Accentata la regolarità della contabilità e della documentazione di spesa esibita, si provvede alla liquidazione del contributo.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le imprese ammesse al beneficio in pro porzione alle spese da ciascuna sostemita.

Alla liquidazione del contributo ai sensi dei precedenti comma si provvede con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dell'Assesore preposto al Settore Industria.

Qualora l'impresa non ottemperi alle prescrizioni di cui al quinto, sesto e ottavo comma del precedente articolo, la Giunta Regionale dichiara la decadenza dell'impresa medesima dalla possibilità di ottenere il contributo e revoca la precedente deliberazione.

(Managato a maggioranza, con.l'astensione del Gruppo PCI)

Stie

Mod. 1 . Centre Litzgrafice della Giunta Regionale . Bar

REGIONE & FUGLIA

CAPO III

11 -

Incentivazione della coltivazione dei giacimenti

ART. 7

Per la coltivazione dei giacimenti possono essere ammesse a contributo, nella misura del 40% del loro complessivo ammontare:

- a) le spese, relative alle cave di marmo,

 per lo sbancamento del materiale sterile

 di copertura, fino a raggiungere il primo

 strato utile del giagimento, e le spese per

 il trasporto a rifiuto del materiale steri

 le medesimo; sono ammesse, altresì, a con

 tributo per le attività estrattive di cui

 al presente articolo, le spese per la costru

 zione di viabilità interna, nonchè le spese

 per la costruzione di edifici per servizi

 sociali (mensa, infermeria, spogliatoi ecc.)

 e per servizi generali (ricovero mezzi, cabine

 elettriche, officine ecc.), purché ubicate allo

 internovperimetro di cava;
 - b) le spese, relativamente alle cave in sotterrameo, per lo scavo di pozzi di discesa al gia
 cimento da coltivare e di estrazione del materiale
 stesso, per l'aerazione sotterramea, per le barchine di carico e scarico, per la costruzione
 del basamento delle gru, per la costruzione di
 vani di copertura ai pozzi di discesa di aerazione;
 c) le spese, relativamente alle cave di tufo a
 cielo aperto, per lo sbancamento del cappellaccio.
 I contributi di cui al comma precedente, non potran
 no, comunque, superare complessivamente l'importo
 di f. 100 milioni per ogni impresa e per ogni eser
 cizio finanziario.

REGIONERPUGLIA

Tale importo massimo contributivo viene elevato a £.140 milioni
per quelle imprese che assicurano
incrementi occupazionali rispetto al precedente esercizio di
riferimento attraverso l'esibizione di un certificato dello
INPS o estratto notarile
attestante il numero delle unità
lavorative occupate nell'anno precedente l'inizio delle opere del
nuovo programma.

I nuovi livelli occupazionali debbono essere mentenuti per l'intera durata del programma da coltivazio ne.

La coltivazione di un giacimento è accertate, oltre che nei modi previ sti dall'art. 3, anche dalla presenza di un fronte di cava già aperto limitrofo all'area da sbancare oggetto del contributo dal quale si possano rilevare la stratigrafia della roccia e gli strati da coltivare.

Nell'ipotesi: prevista dal comma precedente l'impresa deve, altresi, allegare alla domanda di cui al successivo articolo anche una det tagliata relazione redatta da un geologo o da un ingegnere minera-rio dalla quale risultino la continuità del giacimento e le caratteristiche generali dei materiali litoidi della zona da coltivare.

Le imprese, per ottenere il contributo di cui all'art. 7, devono presen tare demanda al Presidente della Giun ta Regionale per il tramite dell'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato.

Alla domanda, sortoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'im
presa, devono essere allegati i documenti di cui all'art. 4, lettere a), d),
ed f), semprechè essi non risultino
già acquisiti agli atti dell'Assessorato medesimo, nonchè i seguenti altri documenti:

- a)-planimetria della zona a scala
 1:1000 riportante le quote altimetri
 che dei punti maggiormente oggetto dei
 movimenti di terra e, ove occorrà, il
 piano quotato;
- b)-certificato dell'INPS attestante il settore di inquadramento ed il nu mero degli addetti per le attività in corso impegno ad iscriversi per le nuove cave;
- c)-il piano dei lavori di sbancamento e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico-economico-finanziaria e con l'indicazione del luogo

Allen

della discarica nonché delle modalità di sistemazione della cava, dopo lo siruttamento del giacimento od anche nel corso della sua coltivazione, per il recupeno dell'area ai valori ambientali;

- d)-il preventivo delle spese di sban camento e del trasporto a riffinto del materiale sterile di copertura con l'indicazione del termine entro il quale i lavori medesimi dovranno essero ultimati;
 - e)-certificato rilasciato dal Comune dal quale risulti, in base alla strumentazio ne urbanistica in atto, la destinazione dell'area interessata dai lavori di coltivazione del giacimento;
 - f)-copia dell'atto di proprietà del suo
 lo o copia aulentica del contratto che assicura all'impresa la disponibilità almeno per
 la intera durata dei lavori della colti
 - g)-relazione geo-litologica sul giacimento da sbancare, Galla cuale drvrà evincersi l'esistenza e la coltivabilità del giacimento stesso.
 Sulla base della documentazione prodotta,
 si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con l'impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che
 identifichi lo stato dei luoghi oggetto
 dei lavori di cui alla lettera c) del
 precedente comma, corredato eventualmente
 da fotografie.

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la coltivazione di nuovi giacimenti e stabilire le modalità cui le imprese beneficiarie dovranno attenersi per il recupero dell'area ai valori ambientali.

Si applicano per il resto l'art. 5, commi secondo, ter zo, quinto, lettere b) e c), sesto e settimo, nonchè l'artico lo 6 della presente legge.

L'impresa ha l'obbligo, pena la decadenza della corresponsione del contributo o restituzione del contributo ottenuto alla Regione, di coltivare direttamente il giacimento nel termine previsto, salvo le proroghe previste dalla legge.

Le imprese indicate nell'art.2, let tera a), possono costituirsi in con sorzio o in società consortile, an che in forma cooperativa, con lo sco po di promuovere lo sviluppo dell'attività estrattiva e la razionalizzazione dell'attività di lavorazione è commercializzazione. Lo statuto del corsorzio deve essere conforme alla vigente legislazione statale sulla materia, Esso deve altresì prevedere che la partecipazione al consorzio sia con sentita, a parità di diritti e di do veri, a tutte le imprese che esercitano la medesima attività. L'esercizio finanzizrio del consorzio inizia il 1º gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre: successivo.

I consorzi che fossero già costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze di cui agli artt.11,12 e 14, conforma re il loro statuto alla presente legge. Spetta alla Giunta Regionale prendere atto della conformità dello statuto Hi.

consortile alle disposizioni tutte della presente legge e così anche di ogni modifica che allo statuto medesimo fosse apportata.

Ai fini della concessione dei bene fici di cui agli artt. 11 e 12 i terrini: consorzio d'impresa, cooperative di produzione e lavoro e compagnia di cavamonti sono equiva lenti.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo PCT)

The

Al conscrzio è concesso annualmente un contributo per concorso nelle spese di gestione in ragione di c. 1001000 (un milione) per ogni impresa adcrente al consorzio medesimo.

Per ottenere il contributo di cui al precedente comma, il consorzio deve presentare domanda al Fresidente della Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato.

Aila domanda, che deve essere sottoscritta da legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a)—copia autentica dell'atto costitutivo e dello statupo depositati presso la Cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge;
- b)-certificato di iscrizione presso

 la Cancelleria del Tribunale competente ai sensi di Legge, rilasciata:
 in data non anteriore dia3 (tre) mesi
 da quella della domanda, dal quale risulti, in base agli atti depositati,
 la legale esistenza del consorzio,
 l'indicazione del suo legale e dei
 suoi legali rappresentanti con
 la prezisazione

: · · dei relativi poteri e cha il consorzio non si trovi in stato di in solvenza, liquidazione o fallimento; ·c).certificato di iscrizione alla C.C.J.A.A., di ciascuna impresa aderente al consorzio; d)-atto di notorietà dal quale risultino l'entità degli investimenti fissi: ed il mumero delle unità lavorativa di ogni impresa aderente al conscruio. Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, deliberare l'erogazione del contributo di cui al primo comma dopo l'approvazione della legge di bilancio regionale. Qualora sia insufficeEnte, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al mmero dei soci di ciascuno di essi. Per determinare il numero dei soci di ogni consorzio si ha riguardo al nunero di imprese aderenti al consorzio e risultanti dall'atto costitutivo al tempo della presentazione della prima domanda di contributo, mentre si ha ri guardo, per le domande successive alla prima, al numero di imprese che hanno conservato la qualifica di socio per

· REGIONE 25 PUBLIA

tutto l'amno solare precedente quel lo di riferimento.
Cutalora una impresa aderisca a più consorzi, il contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.

impresa partecipa.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo PCI)

PM

Le spese per l'attività di promozione per la migliore conoscenza e valorizzazione del marmo pugliese possono essere ammes se a contributo nella percentuale del 70% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di lire 80.000.000= (ottantamilioni) per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario.

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle per :

- a) la spedizione della merce o dei campioni;
- b) l'assicurazione della merce o dei campioni;
- c) il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni prece denti l'inizio della manifestazione fino ai tre giorni successivi alla fine della manifestazione medesima;
- d) il posteggio presso l'ente organizzatore e per il suo allestimento;
- e) il materiale pubblicitario e l'approntamento di cataloghi;
- f) lo svolgimento di azioni pubblicitarie;
- g) l'espletamento di studi e di ricerche di mercato.

12-

ART. 13

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, am mettere a contributo le spese di cui al precedente articolo.

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed ai consorzi in teressati.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i documenti di cui al terzo comma dell'art.11, semprechè essi non risultino già acquisiti agli 4 atti dell'Assessorato medesimo. Per ottenere la definitiva liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare, entro il 31 gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento i documenti giustificativi delle spe se sostenute e le fatture debitamen te quietanzate.

Alla liquidazione del contributo ai sensi dei precedenti comma si provvede con Decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore preposto

garagan a sugar a sagar s

April 1

3

al Settore Industria.

Qualora sia insufficiente, lo stan

ziamento di bilancio è ripartito

tra i consorzi in proporzione alle

spese da ciascuno sostemute.

Qualora il consorzio non ottempori

alle prescrizioni di cui al quarto

comma, la Giunta regionale dichiara

la decadenza del consorzio medesimo

dalla possibilità di ottenere il

contributo e revoca :la precedente

deliberazione.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo PCI)

Il contributo di cui al secondo com
ma dell'art. 3 e quello di cui al
secondo comma dell'art. 7 sono ele
vati per ogni consorzio e per ogni
esercizio finanziario rispettivamente a f 100 milioni per la ricer
ca di muovi giacimenti ed a f. 500=
milioni per la coltivazione di muo
vi giacimenti.

Nel caso di cui al comma precedente, le imprese aderenti al consorzio non possono fruire singolarmente dei benefici di cui agli artt. 3 e 7 della presente legge.

Si applicano per il resto le disposizioni tutte di cui ai capi secon

do e terzo della presente legge.

Il consorzio può altresì fruire di eltri e diversi benefici che possono essere previsti da leggi statali e regionali in tema di cooperazione tra piccole e medie imprese se ed in quanto applicabili. Inoltre, entro il 30 maggio di ogni anno, successivo alla scadenza del l'esercizio finanziario di riferi mento, il consorzio traspette alla Giunta regionale, per il tramite . dell'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei soci, con una relazione sulla sit uazione patrimoniale e sull'attività svolta da allegare alla documentazione da eottoporre al Consiglio

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

ART. 16

Le domande per conseguire il contributo di cui agli artt.3,7,11 e 12 devono essere presentate, sotto comminatoria di decadenza, entro-e non oltre il 30 settembre dell'aumo precedente. Con la domanda di cui ai precedente. comma i consorzi di imprese di cui all'art. 10 e le cooperative di pro duzione e lavoro rimettono, altresì, il programma dell'attività promozio . nale che intendono svolgere nell'esercizio finanziario successivo. I contributi di cui al primo comma non sono cumulabili con quelli che, in base alla legislazione statale, possono essere concessi per il mesedimo titolo alle imprese, consorzi e cooperative di produzione e lavoro di cui alla presente legge.

REGIONE 32 FUGLIA

ART. 17

I lavori di cui al primo comma degli artt. 3 e 7 saranno valutati in relazione ai diverzi mezzi che possono essere impiegati nella loro esecuzione e sulla base dei prezzi correnti nella medesima zona nella qua le i predetti lavori debbono esecuir

L'clenco dél prezzi dei computi metrici estimativi debbono essere riferiti al prezziario del Genio Civi le regionale,

Spetta al Settore Industria la funzione di coordinamento dell'at tività delle imprese e consorzi rell'attuzzione dei loro programmi. L'esercizio della funzione di coordinamento consiste nell'impartire tutte quelle direttive e disposizione idonee e realizzare le finalità di cui alla presente legge e nel vigilare sull'osservanza e sul l'attuazione di esse, adottando e proponendo, in caso di loro inosservanza o violaziona, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di regolamento. Spetta altresì al predetto Settore - la funzione di vigilanza e controllo sull'attività delle imprese e consorzi mella esecuzione dei lavori per la ricerca e per la coltivazione di miovi giacimenti conformemente alle disposizioni di leggi 1 o di regolamenti vigenti, nonchè sul la effettiva destinazione dei contributi regionali conformemente alle . finalità della presente legge.

(Organizzazione degli Uffici)

Con la legge di organizzazione degli Uffici si provvede rà all'istituzione delle strutture organizzative per l'espleta mento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.

In caso di eventuali concorsi, al fine dell'inserimento di laureati in geologia nella struttura di cui al precedente comma, costituisce titolo preferenziale l'attestato conseguito ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/79.

thoisizoqsib ells isransist bs-(b)-ad attentionists of the first present is the first present of the first present is settore industrite del settore industrite

ed Artigianato: oioremmoO, siritubul, otsrossezza, fis golamento, rimettendone copia anche sensi dell'art. 28 del predetto reis iroval isb snoizsaeso s oisini ib mol28, e ad effettuare la denunzia provato con D.P.R. Saprile 1959, regolamento di polizia mineria, ep-C)-sd osservare tutte le norme del - isizirac-a sanapilib noo enimusi 9, secondo comas, ed s conduntia ; --- smit. 8, secondo comma, lett.d), e . cinenti nei termini previsti negli ri per la coltivazionë di muovi gia--ovsf i samitiu be easising bs-(d con diligenza e perizia;

sono tenuti:

a)-sd inizisre ed ultimare i lavori per la ricerca di nuovi giacimen
ti nei termini previsti degli artt.
5, terzo comma, e 4, secondo comma,
lett. g), ed a condurli a termina

Le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro, so<u>r</u> -to comminatoria di revoca dei benefici di cui alla presente legge,

FILCIONE 36 PUGLIA

-Chè à consentire, par le finalità di cui al terra comma del precedente articolo & sopralluoghi, verifiche ed ispezioni; e)-a corrispondere alle richieste del Settore Industria per quanto riguarda i dati circa l'occupazione, la produzione, le esportazioni e, più in generale, a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone; f)-al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonchè delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali; g)-il divieto di alienazione dell'iniziativa oggetto del contributo per tutto il periodo di colti-

Sono escluse per cinque duni della possibilità di poter fruire, anche per altri titoli, di ogni contributo previsto da leggi regionali le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro ammessi ai benefici della presente legge che nella documentazione esibita espongano situazioni non rispondenti al vero oppure in contabilità espongano forniture e lavori in tut to o in parte non eseguiti ovvero alterino o modifichino i documenti. contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da quel. le previste dalla presente legge. L'esclusione è comminata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione della Giunta medesima. Nel caso di cui al primo comma,il bereficiario è altrei territo alla: restituzione del contributo eventualmente percepito maggiorato di insteressi nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente al momento del recupero con capitalizzazione Composta annua.

TITOLO II NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

ART. 22

A decorrere dall'esercizio finanziario 1986, sono abbrogate le LL.RR. n. 9 del 27/2/79 e n. 59 del 6/6/80.
Gli impegni di spesa relativi alle LL.RR. n. 9/79 e 59/80 saranno liquidati secondo le disposizioni e le procedure delle stesse.

Detto regime transitorio cesserà ad esaurimento dei fondi di bilancio 1984 – 1985.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo PCI)

. Mad. 7 - Cantra Litografica della Giuma Regionale - Barl

Gli oneri di cui alla presente legge, relativi all'eserci zio finanziario 1986 ed a quelli successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'ar ticolo 19 della legge regionale 30.5.1977, n.17, e successive modificazioni e integrazioni e saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo PCI)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to(Dott. Guaccero)